

Acquisto di azioni proprie

- ❖ La società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.
- ❖ Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.
- ❖ L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo.

art. 2357

Disciplina delle proprie azioni:

1. Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate se non previa autorizzazione dell'assemblea, la quale deve stabilire le relative modalità.
2. Finché le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni.
3. L'assemblea può tuttavia autorizzare l'esercizio totale o parziale del diritto di opzione .
4. Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.

art. 2357-ter